

Per quanto riguarda l'utilizzo dei Fondi comunitari, in particolare dei Fondi strutturali, le capitali vi possono avere accesso tramite programmi nazionali (ad esempio nell'ambito dell'obiettivo 3) e talune di esse anche tramite programmi regionali e locali (obiettivi 1 e 2, iniziative comunitarie Urban II e Interreg III).

In considerazione degli elementi suesposti e del carattere decentrato del sistema di attuazione dei Fondi, la Commissione non dispone di dati in merito alla situazione comparata relativa all'utilizzo di tali Fondi da parte delle capitali.

(2003/C 222 E/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3161/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(5 novembre 2002)

Oggetto: Imprese multinazionali, quali la McDonald's, in contrasto con il modello sociale europeo, le normative nazionali ed il Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese

1. E' noto alla Commissione che, in Germania, la catena americana di ristorazione rapida McDonald's, che ha registrato una crescita spettacolare in Europa e che ha assunto non pochi giovani, minaccia la cessazione delle attività qualora gli addetti insedino un consiglio d'impresa mentre, nel Regno Unito, essa rifiuta di assumere o promuovere sindacalisti guardandosi bene altresì dallo stipulare contratti collettivi retribuendo così i suoi impiegati a tassi inferiori a quelli consueti?

2. E' noto altresì alla Commissione che, a giudizio della Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL) e dei sindacati che vi fanno capo, questi problemi esulano per lo più dalle possibilità di intervento effettivo a disposizione dei singoli Stati membri dell'Unione europea per cui sarebbe quanto mai auspicabile agire, oggi, a livello europeo per contrastare queste pratiche contrarie a quello che generalmente viene accettato come modello sociale europeo?

3. E' la Commissione disposta a prendere l'iniziativa, nel rispetto delle competenze delle autorità nazionali e tenuto conto delle vigenti legislazioni nazionali, di promuovere il coordinamento, su scala europea, di azioni tese a richiamare all'ordine la grande impresa in questione e qualsiasi altra multinazionale che violasse le normative nazionali?

4. Cosa fa la Commissione per contrastare sia l'utilizzazione abusiva delle frontiere interne sia la messa a repentaglio dei rapporti consueti in Europa fra datori di lavoro e lavoratori e per far cessare i vantaggi concorrenziali che detti abusi comportano rispetto ad altre imprese, rispettose delle vigenti leggi e contratti collettivi?

5. In linea con il Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese⁽¹⁾, quali sanzioni si potrebbero comminare alle imprese che persistono nel disattendere le raccomandazioni sui seguenti obiettivi: assunzione e mantenimento di lavoratori qualificati, apprendimento nell'arco della vita, potenziamento dello Statuto dei lavoratori, migliori informazioni in seno all'impresa, migliore equilibrio fra lavoro, vita familiare e tempo libero, diversificazione della manodopera, parità retributiva e prospettive di carriera per le donne, regimi di partecipazione agli utili e azionariato nonché garanzia del posto di lavoro?

Fonte: il quotidiano olandese «de Volkskrant» dell'8 ottobre 2002.

⁽¹⁾ COM(2001) 366 def. del 18 luglio 2001.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(6 gennaio 2003)

Le affermazioni evocate dall'on. parlamentare relative a comportamenti dell'impresa di cui si parla in rapporto con il diritto d'associazione, la libertà di negoziazione collettiva e i salari non sono di competenza di alcun atto comunitario, poiché il trattato CE esclude anche un'azione comunitaria tendente a fissare prescrizioni minime in questi settori sulla base dell'art. 137 (vedasi il par. 6 dello stesso articolo del trattato). In questo contesto, e in mancanza di collegamenti tra i fatti invocati e il diritto comunitario, la Commissione non dispone di competenza per intervenire.

Spetterebbe comunque alle autorità nazionali valutare questi comportamenti, qualora essi si rivelassero in violazione di una o più direttive comunitarie che fissano prescrizioni minime applicabili alle relazioni di lavoro e di far valere, se del caso, i diritti in questione.

La strategia di promuovere la responsabilità sociale delle imprese (CSR) nell'Unione come proposto dalla Commissione nel suo Libro verde e nelle comunicazioni che lo hanno seguito ⁽¹⁾, non prevede meccanismi di sanzione, poiché definisce la responsabilità sociale delle imprese come un comportamento della società al di sopra e al di là delle prescrizioni giuridiche. La Commissione ha tuttavia ricordato che i requisiti giuridici come definiti dalla legislazione devono essere rispettati e fatti rispettare.

⁽¹⁾ COM(2002) 347 def.

(2003/C 222 E/055)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3200/02

**di Paul Lannoye (Verts/ALE)
e Caroline Lucas (Verts/ALE) alla Commissione**

(8 novembre 2002)

Oggetto: Vaccinovigilanza

Benché i vaccini rientrino nella categoria dei preparati medicinali e studi sempre più numerosi dimostrino i numerosi effetti indesiderabili legati ai vaccini, non esiste una vaccinovigilanza equivalente alla farmacovigilanza, peraltro obbligatoria per accertare gli effetti secondari dei medicinali.

Ora, la decisione n. 2119/98/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, che mira ad «istituire una rete a livello comunitario per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle categorie di malattie trasmissibili ... fra cui le malattie a prevenzione vaccinale», si iscrive già in un processo di vaccinovigilanza comunitaria.

Inoltre il Programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, che sarà attuato con azioni dirette dal Centro comune di ricerca nel periodo 2002-2006, prevede anche lavori di ricerca specifici sulla sicurezza dei vaccini.

Non ritiene quindi la Commissione che sarebbe necessario introdurre quanto prima a livello europeo un sistema di vaccinovigilanza, come auspicato nella decisione n. 2119/98/CE?

⁽¹⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(11 dicembre 2002)

La Commissione lavora in stretta collaborazione con gli Stati membri, conformemente con la decisione n. 2119/98/CE ⁽¹⁾, per migliorare il controllo delle malattie trasmissibili, comprese le principali malattie a prevenzione vaccinale. Tutte le più gravi malattie a prevenzione vaccinale sono comprese nell'elenco delle malattie trasmissibili che saranno progressivamente coperte dalla rete comunitaria (decisione 2000/96/CE ⁽²⁾ della Commissione) e della definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili (decisione 2002/253/CE della Commissione ⁽³⁾).

Un sistema di allarme rapido e di reazione è attualmente operativo e assicura una reazione adeguata dei responsabili della salute pubblica in caso di notifica di nuovi avvenimenti provocati dalle gravi malattie a prevenzione vaccinale (decisione 2000/57/CE della Commissione ⁽⁴⁾), tra cui le seguenti: difterite, infezioni provocate dall'emofilius influenzae di tipo b, influenza, morbillo, orecchioni, pertosse, poliomielite, rosolia, epatite A e B, malattie causate da meningococchi e infezioni causate da pneumococchi.